

reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi – tutela delle fede pubblica e irrilevanza della contraffazione grossolana

Si è anche chiarito (Sez. U., n. 23427 del 09/05/2001, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che “il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore”.